

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, ha autorizzato, con ordinanza n. 8936/2019, la notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia degli atti del giudizio R.G.N. 6254/2019.

### **Nome della ricorrente:**

Dott.ssa Laila Giuseppina Bassi nata a Saronno (VA), il 25.12.1975, (C.F. BSSLGS75T651441U) e residente a Cattolica Eraclea (AG) in viale delle Nereidi di Eraclea Minoa, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P025089G, fax 091804219; PEC girolamorubino@pec.it), con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

### **Provvedimenti impugnati**

D.D.G 395/2019, pubblicato in data 27 marzo 2019, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso - concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui la dott.ssa Bassi non figura tra i candidati ammessi alla suddetta prova orale;

Verbale con il quale è stato assegnato alla Dott.ssa Bassi, relativamente alla prova scritta, un punteggio pari a 65,50, non idoneo a consentire l'ammissione della medesima alla successiva prova orale;

Ogni altro atto presupposto e/o connesso.

### **Amministrazione resistente**

Il Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione.

### **Soggetti controinteressati:**

I candidati inseriti nell'elenco, di cui al D.D.G. 395/2019, dei soggetti ammessi alla prova orale del corso - concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

**Stato attuale del procedimento e breve descrizione dei motivi di illegittimità adottati da parte ricorrente:**

Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, (R.G.N. 6254/2019), la dottoressa Bassi ha chiesto l'annullamento - previa sospensione "Del D.D.G 395/2019, pubblicato in data 27 marzo 2019, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso - concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui l'odierna ricorrente non figura tra i candidati ammessi alla suddetta prova orale"; Del verbale con il quale è stato assegnato all'odierna ricorrente, relativamente alla prova scritta, un punteggio pari a 65,50, non idoneo a consentire l'ammissione della medesima alla successiva prova orale;

*Ove occorra di ogni altro atto presupposto e/o connesso".*

In sede di ricorso, veniva evidenziato che, a causa di un blackout della propria postazione informatica e delle operazioni necessarie al ripristino della stessa, fossero stati sottratti alla dottoressa Bassi 3 (tre) minuti, che non venivano recuperati attraverso la doverosa concessione di un tempo suppletivo.

Veniva quindi evidenziato come, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, par condicio tra i concorrenti, la dottoressa Bassi non avesse potuto beneficiare dello stesso tempo complessivo concesso a tutti gli altri candidati ai fini della redazione e correzione dei propri elaborati.

Per le stesse ragioni, i provvedimenti sopra richiamati venivano impugnati sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrio, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Con ordinanza n. 8936/2019, il T.A.R. Lazio - Roma ha disposto la trattazione del merito del ricorso per l'udienza pubblica del 12 maggio del 2020 e, al contempo, ha disposto l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito [www.giustizia - amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G.N.6254/2019) nell'apposita pagina del T.A.R. Lazio - Roma.

Sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia vengono pubblicate, unitamente al presente avviso, il ricorso R.G.N. 6254/2019, l'ordinanza n. 8936/2019, "l'elenco nominativo dei contrinteressati".

**Al Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - ;**  
**All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;**

**ISTANZA**

Il sottoscritto Avv. Girolamo Rubino, nell'interesse della dottoressa Laila Giuseppina Bassi, chiede alle Amministrazioni in indirizzo di provvedere prontamente e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, in esecuzione dell'ordinanza n. 8936/2019, a pubblicare nei rispettivi siti web, ed a non rimuovere sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, i seguenti documenti;

- 1) Avviso di notifica per pubblici proclami recante l'indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia - amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui poter individuare ogni altra informazione utile;
- 2) Ricorso R.G.N. 6254/2019;
- 3) ordinanza n. 8936/2019;
- 4) Elenco dei soggetti controinteressati;

Si chiede, altresì, alle Amministrazioni in indirizzo, di trasmettere allo scrivente idonea documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione del presente avviso e dei relativi allegati sui rispettivi siti web; ciò in quanto il Giudice Amministrativo, con ordinanza n. 8936/2019, facendo rinvio all'ordinanza n. 836/2019, ha stabilito che, ai fini dell'effettuazione della notifica per pubblici proclami, il MIUR e l'Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia *“hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna - da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti (nel caso di specie non proposti), della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- a) *- che la esecuzione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- b) *- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia - amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:*

- c) *- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti (non proposti nel caso di specie), la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

*d) - dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso.....della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*e) - dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza."*

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., che le copie informatiche per immagine degli atti allegati sono conformi all'originale degli atti su supporto analogico (cartaceo) in possesso del sottoscritto, atti da cui le copie sono state tratte.

Distinti Saluti

Li

***Avv. Girolamo Rubino***